

**“CONVENZIONE TRA IL L’UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO E  
..... PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE DI  
DISABILI PSICOFISICI, MINORI, ANZIANI E SOGGETTI FRAGILI DEL COMUNE DI  
MONTECRETO. PERIODO DAL 1/12/2018 – 30/06/2021”**

L’anno \_\_\_\_ addì \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Pavullo nel Frignano presso la sede  
dei Servizi Sociali Associati dell’Unione dei Comuni del Frignano

TRA

L’UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO che in seguito sarà denominata Unione,  
P.IVA/C.F. 03545770368, rappresentato da Ricci Emanuela nata a Pavullo il 22/07/64  
domiciliata per la carica in via Giardini, 15 a Pavullo N/F (MO), la quale dichiara di agire in  
nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’ente (come da Decreto del Presidente di  
nomina numero 1 del 2/1/2018)

E

l’Associazione/Organizzazione senza scopo di lucro denominata  
..... (di seguito solo Associazione) con sede in Via  
..... codice fiscale ..... nella persona del legale rappresentate  
Signor ..... nato a ..... il ..... CF  
..... la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo  
interesse dell’Associazione;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, sancisce il diritto delle persone e delle famiglie ad usufruire di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuovendo interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenendo, eliminando o riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
- la Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi”, che all’art. 20, comma 2, sottolinea il ruolo del Volontariato nella programmazione, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi del sistema locale dei servizi sociali a rete;
- la L.R. 12/2005 e s.m. e i., che, sottolineando l’apporto del volontariato nel quadro sociale e sanitario, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di “servizio” crea spazi di stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell’azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all’attesa della gente;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Premesso, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
  - l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro);
  - il possesso di requisiti di moralità professionale;
  - il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Premesso, infine, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione,

“mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- dal giorno ..... al giorno ..... è stato pubblicato, sul sito istituzionale [www.unionefrignano.mo.it](http://www.unionefrignano.mo.it), in “amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l’ente;
- svolta la procedura comparativa, è stata individuata l’Associazione non lucrativa denominata ..... per lo svolgimento del servizio descritto all’articolo 2 della presente;
- l’Associazione ha quali prioritari scopi sociali .....
- l’Associazione è iscritta nel registro della Regione n. .... approvato con atto di iscrizione regionale n..... del .....

Tanto richiamato e premesso, l’Unione ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

#### Articolo 1 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l’articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, l’Unione si avvale dell’attività dell’Associazione e, quindi, affida alla stessa, la gestione, in favore di terzi, di servizi di trasporto a carattere continuativo, non continuativo e saltuario per utenti disabili psico – fisici e soggetti svantaggiati residenti nel Comune di Montecreto e frequentanti il Centro Diurno per disabili Bucaneve 2 di Sestola, il Laboratorio All’Opera di Pavullo, nonché altri trasporti individualizzati, per particolari categorie di utenza, previa valutazione del Servizio Sociale Associato.

#### Articolo 2 – Servizi richiesti

Il numero indicativo di utenti che usufruiranno del trasporto oggetto della presente convenzione è di circa 2/3 unità.

Il servizio dovrà essere garantito tutto l’anno (dal lunedì al venerdì), prevedendo le interruzioni per quanto riguarda il centro diurno per disabili “Bucaneve 2”, il Laboratorio “All’Opera”, per le vacanze natalizie, pasquali ed estive, fatta eccezione per i trasporti individualizzati che, da progetto personalizzato redatto dal Servizio Sociale Associato, potranno essere richiesti, previo accordo con l’associazione, anche durante i giorni festivi.

Il servizio di trasporto oggetto della presente convenzione prevede una percorrenza km annua presunta pari a complessivi 28.500 km e dovrà essere effettuato a favore di cittadini residenti/dimoranti nel Comune di Montecreto, secondo le seguenti modalità:

- trasporti al centro Bucaneve 2 di Sestola: nr. 226 giorni massimi annui di apertura dal lunedì al venerdì, agli orari e nelle modalità convenuti nel programma operativo riportato nel successivo art. 3, per una media presunta annua di circa 11.600 km;
- trasporti al Laboratorio All’Opera di Pavullo: nr. 226 giorni massimi annui di apertura dal lunedì al venerdì, agli orari e nelle modalità convenuti nel programma operativo riportato nel successivo art. 3, per una media presunta annua di circa 16.900 km;
- eventuali trasporti individuali personalizzati che, da progetto del servizio sociale associato, risulti necessaria l’attivazione e nelle modalità convenuti nel programma operativo riportato nel successivo art. 3.

Il Servizio sarà effettuato, utilizzando mezzi dell’associazione, nei periodi di apertura dei Centri, garantendo agli utenti il rispetto delle frequenze nelle strutture;

#### Articolo 3 -Attivazione del servizio e modalità organizzative

All'inizio delle attività i responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dall'Unione dei Comuni del Frignano nella persona della Responsabile del Servizio Sociale Associato e UDP e dall'Associazione nella persona del Presidente dell'Associazione, predispongono il programma operativo per la realizzazione dei servizi oggetto della presente convenzione, di cui all'art. 2.

Nella redazione del programma si terrà conto dei seguenti indirizzi:

- l'individuazione dei soggetti che usufruiranno dei servizi di cui al precedente articolo, sarà di esclusiva competenza del Referente territoriale individuato dal Responsabile del servizio sociale associato (assistente sociale responsabile del caso o altro operatore incaricato);
- il Referente territoriale del servizio sociale avrà cura di informare il personale dell'associazione in merito a particolari necessità fisiche e relazionali relative alle persone trasportate o accudite;
- il Referente territoriale avrà cura di segnalare con anticipo almeno settimanale, fatte salve emergenze e necessità contingenti, i servizi occasionali da svolgere.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo ed offrono la massima reciproca disponibilità per una fattiva interazione fra Unione ed Associazione.

Le richieste di trasporto saranno comunicate dal referente territoriale del Servizio sociale, che, mediante l'assistente/operatore sociale, valuterà l'inserimento degli utenti nell'ambito del servizio.

Il Presidente dell'Associazione individuerà un Referente/Coordinatore per i rapporti con il Servizio Sociale associato discendenti dalla presente convenzione e lo comunicherà all'Unione.

L'Associazione si impegna a:

- organizzare il servizio, in base agli orari di apertura e chiusura dei centri e sulla base dei trasporti comunicati;
- compilare un "Piano di trasporto" contenente il calendario e i percorsi dei trasporti con le singole fermate e i rispettivi orari. Questo piano dovrà essere consegnato all'Unione prima dell'avvio del servizio e dovrà essere aggiornato periodicamente, per ogni eventuale cambiamento che potrà verificarsi in corso d'opera;
- garantire la continuità delle attività rese per il periodo concordato impegnandosi a dare immediata informazione al referente del Servizio Sociale delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare eventuali sostituzioni degli operatori;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, le dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano rese con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- fornire annualmente all'Unione una relazione sulle attività svolte come riportato al successivo art. 11.

L'Unione esercita la funzione di indirizzo e di coordinamento, per determinare le modalità tecnico-organizzative relativamente:

- all'analisi del bisogno;
- all'elenco dei nominativi e dei relativi indirizzi degli utenti ammessi ad usufruire del servizio;
- ai criteri e alle modalità di ammissione degli aventi diritto;
- alla verifica degli interventi;
- all'ammissione di nuovi utenti;

- alla cessazione delle prestazioni;
- alla verifica periodica volta alla valutazione dei risultati dell'attività svolta;
- a trasmettere agli utenti ed alle loro famiglie gli orari dei trasporti concordati con l'Associazione.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni dell'utente, effettuando il loro servizio nella corretta osservanza delle normative specifiche di settore.

#### Articolo. 4 -Mezzi di trasporto

L'Associazione effettuerà i servizi di trasporto oggetto della presente convenzione, utilizzando:

- il seguente mezzo che sarà trasferito dall'Unione in comodato d'uso marca PEUGEOT modello 206 Plus 1.1 – 60 cv Urban Eco 5 porte TARGATO \_\_\_\_\_;
- i seguenti mezzi propri dell'associazione

Il trasporto degli utenti dovrà avvenire in osservanza delle vigenti leggi in materia, in particolare del Codice della Strada, Regolamento di esecuzione e leggi complementari, con automezzi idonei all'uopo, in perfetta efficienza, ordine e pulizia.

#### Articolo 5 – Sede dell'Associazione

La struttura di riferimento dell'associazione per le attività regolate dalla presente convenzione è la sede operativa ubicata a ..... in Via .....

#### Art. 6 – Obblighi dell'associazione

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari e, prioritariamente, quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione n. .... volontari iscritti nel Registro dei Volontari attivi, n. .... volontari di servizio civile e n. .... dipendenti.

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e delle professionalità previste dalla normativa vigente in materia.

Nella guida degli automezzi utilizzati per il servizio, l'Associazione impiegherà personale in possesso dei seguenti requisiti: autisti in possesso di valido documento di guida del mezzo e un eventuale accompagnatore addetto alla vigilanza durante il trasporto e di supporto ed aiuto per l'utente durante le fasi di salita e discesa dal mezzo.

I volontari addetti al trasporto dovranno essere idonei allo svolgimento delle mansioni richieste e mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso. L'Unione dei Comuni potrà chiedere la sostituzione del personale che non dovesse rispondere ai requisiti richiesti o avesse assunto comportamenti inaccettabili verso l'utenza.

L'Unione dei Comuni si impegna a fornire occasioni di riqualificazione ed aggiornamento dei volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo le modalità da concordare con l'Associazione. L'Associazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle attività di cui sopra.

Per rendere effettivo nei confronti dell'Associazione contraente il diritto alla partecipazione, riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato, l'Unione si impegna a consultare l'Associazione stessa in occasione di ulteriori interventi in campo sociosanitario e in attività di formazione per volontariato di Protezione Civile.

L'Unione si impegna inoltre a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione dei progetti di cui alla presente convenzione.

#### Articolo 7 -Responsabilità ed assicurazioni

L'Associazione garantisce che i volontari che svolgono le attività di cui alla presente convenzione, siano coperti da assicurazione contro **a)** infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per **b)** la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 117/2017.

L'Associazione inoltre, con effetto dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a stipulare con un Assicuratore dotato delle necessarie abilitazioni, e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente convenzione, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni involontariamente arrecati a terzi (tra i quali l'Unione) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro, Euro 1.000.000,00 per persona ed Euro 500.000,00 per danni a cose, e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione ai seguenti punti:

- responsabilità civile personale dei volontari iscritti, dei prestatori d'opera a qualsiasi titolo alle attività oggetto della convenzione, dei dipendenti e dei collaboratori dell'Associazione nell'espletamento dell'attività;
- danni cagionati a terzi da tutte le persone che partecipino all'attività oggetto della convenzione a qualsiasi titolo (prestatori di lavoro, dipendenti, volontari iscritti, collaboratori), inclusa la loro responsabilità personale;
- i volontari iscritti, i prestatori d'opera e i collaboratori occasionali devono essere considerati terzi fra loro e terzi nei confronti dell'Associazione;

B) Responsabilità Civile Auto (RCA) relativamente ai mezzi di proprietà dell'Associazione: per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione, sia su area pubblica che privata, di veicoli posseduti e/o utilizzati dall'associazione per l'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto.

L'assicurazione dovrà prevedere, in ottemperanza alla Direttiva Europea 2009/103/CE (art. 9, comma 2), i seguenti importi minimi obbligatori dei massimali R.C. Auto, rispettivamente pari a:

- Euro 6.070.000,00 per danni alle persone,
- Euro 1.220.000,00 per danni alle cose,
- ed Euro 7.290.000,00 quale massimale unico minimo.

L'operatività delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT o RCA, non esonerano l'Associazione dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte -dalle suddette coperture assicurative.

Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso che gli importi delle stesse restano ad esclusivo carico dell'Associazione; pertanto gli importi degli indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati verranno risarciti integralmente.

L'Associazione garantisce inoltre il rispetto delle norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurative previste dalla normativa vigente per tutto il personale impegnato e il rispetto delle misure di sicurezza e salute sul posto di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81 del 9/4/2008.

#### Articolo 8 – Obblighi a carico dell'Unione

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Unione provvederà ai sensi dell'art. 56 del vigente codice del Terzo Settore, al rimborso delle spese sostenute dall'associazione per un importo massimo complessivo annuo di euro 20.800,00 ed identificate come segue:

- i costi di carburante e lubrificante;
- i costi di manutenzione degli automezzi utilizzati per il servizio di trasporto;
- spese direttamente imputabili al progetto, che deriveranno dall'utilizzo dei mezzi dell'Associazione;
- polizze assicurative del personale impegnato nella realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione (responsabilità civile verso terzi, infortuni e malattie e ogni altra spesa assicurativa connessa all'attività convenzionata);
- costi indiretti limitati alla quota parte imputabile direttamente alle attività oggetto della convenzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria della sede, utenze, cancelleria, spese postali e telefoniche, spese di personale dipendente impiegato dall'associazione per funzioni amministrative e di coordinamento);

L'Unione si impegna a rimborsare all'Associazione ogni spesa rientrante nell'elencazione del comma precedente, nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa. La documentazione giustificativa delle spese sarà presentata dall'Associazione all'Unione con cadenza trimestrale nelle scadenze previste dal successivo art. 11.

#### Articolo 9 – Durata

L'Unione si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal 1/12/2018 al 30/06/2021, rinnovabile per un ulteriore periodo previo consenso dell'Associazione e adozione di apposito provvedimento amministrativo da parte dell'Unione dei Comuni. Eventuale risoluzione anticipata della presente convenzione può essere stabilita di comune intesa dai soggetti sottoscrittori.

#### Articolo 10 – Controlli

L'Unione, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio reso dall'Associazione.

#### Articolo 11 – Rendicontazione e Pagamenti

Annualmente l'Associazione si impegna ad inviare all'Unione una relazione sull'attività svolta in base alla presente convenzione, contenente la rilevazione numerica e qualitativa degli interventi effettuati e il numero totale dei chilometri percorsi.

Al rimborso delle spese rendicontate di cui all'art. 8 della presente convenzione, l'Unione provvederà secondo le modalità di seguito riportate:

- trimestralmente (a far data dal 1/12/2018) l'associazione dovrà presentare – al termine del trimestre oggetto di rendicontazione – nota spesa adeguatamente documentata delle spese sostenute imputabili alle attività convenzionate; l'Unione provvederà al rimborso dopo aver verificato la coerenza delle spese rendicontate con quelle ammesse a rimborso; si precisa che solo per il primo periodo 1/12/2018 – 31/12/2018 l'associazione dovrà presentare nota spesa adeguatamente documentata delle spese sostenute imputabili alle attività convenzionate, mentre per i successivi periodi la rendicontazione dovrà essere trimestrale;

#### Articolo 12 – Recesso e Risoluzione

Le parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con almeno 30 giorni di anticipo, con rimborso delle spese sostenute per gli interventi effettuati fino alla data del recesso.

L'Unione si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione in qualunque tempo, previa diffida scritta, inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con assegnazione di un termine per le eventuali deduzioni, senza alcun genere d'indennità per l'Organizzazione, qualora si fossero verificate da parte della stessa gravi o ripetute inadempienze, irregolarità, negligenze, attività e comportamenti non congrui e consoni agli scopi della presente convenzione, durante lo svolgimento dei progetti.

La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) inosservanza delle leggi in materia, di volontariato, di lavoro, di sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente, di previdenza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti per quanto applicabili;
- c) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

L'Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, per provata inadempienza da parte dell'Unione di impegni previsti nel presente atto.

In tutti i casi, con l'interruzione delle attività di cui alla presente convenzione, si interrompe l'impegno dell'Unione ad erogare i rimborsi previsti all'art. 8 ed è esclusa ogni eventuale richiesta di indennizzo da parte dell'Associazione.

#### Articolo 13 – Spese di bollo e registro

La presente convenzione è esente dalle imposte di bollo e di registro, ai sensi della normativa in materia di ONP.

#### Articolo 14 -Controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della Convenzione sarà rimessa al Foro di Modena.

Articolo 15 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Unione ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_  
Unione dei Comuni del Frignano  
(Dr.ssa Emanuela Ricci)

\_\_\_\_\_  
Il Presidente dell'Associazione

.....